

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI CIVICI NELLE STRUTTURE E NEI SERVIZI DEL COMUNE DI MONTERUBBIANO

Approvato con deliberazione C.C. n. .. del ...

INDICE

Art. 1 Finalità

Art. 2 Descrizione delle attività

Art. 3 Limitazioni e prescrizioni relative all'impiego di volontari singoli

Art. 4 Instaurazione del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e volontari singoli

Art. 5 Coordinamento delle attività svolte dai volontari singoli

Art. 6 Formazione dei volontari

Art. 7 Obblighi a carico dell'Amministrazione comunale

Art. 8 Obblighi a carico dei volontari

Art. 9 Rapporti con il mondo del volontariato

Art. 10 Gestione dell'Albo dei volontari singoli

Articolo 1 - FINALITA'

1. L'Amministrazione Comunale di Monterubbiano, nell'ottica di garantire nell'ambito del proprio territorio lo svolgimento di attività solidaristiche e di interesse pubblico, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari singoli iscritti nell'apposito Albo istituito e aggiornato ogni anno con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale.

Articolo 2 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici, secondo il principio della sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione.

2. L'attività dei volontari singoli non può essere retribuita in alcun modo dal Comune o dal beneficiario, neppure a titolo di mero rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle attività di volontariato. Essa investe indicativamente gli ambiti di cui al successivo comma 3, nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire per norma di legge, statutaria o regolamentare.

3. Sono di seguito individuate a titolo esemplificativo (ferma restando la possibilità di ampliare, nel rispetto della normativa vigente, la tipologia delle attività affidabili ai volontari singoli) le attività solidaristiche e di interesse pubblico di cui all'articolo 1, suddivise in quattro settori:

- **Settore tecnico:** tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza e custodia del verde pubblico, di monumenti, edifici e strutture pubbliche, piccola manutenzione degli spazi pubblici e dell'arredo urbano (a titolo esemplificativo, pulizia di panchine, fioriere, aiuole, apertura e chiusura di aree verdi recintate, rimozione di foglie, rami secchi e rifiuti da vialetti e prati, cura e irrigazione manuale delle piante, sfoltimento cespugli, pulizia dalle foglie e dalla neve di aree cortilizie pubbliche di scuole, uffici, aree cimiteriali, aree connesse a strutture sportive, ecc...);
- **Settore culturale, sportivo e ricreativo** esemplificativamente: sorveglianza e vigilanza nelle sale di proprietà comunale in occasione di eventi, mostre ed esposizioni, nei luoghi in generale ove è sito il patrimonio storico-artistico e culturale della collettività (es. biblioteca, aula informatica), al fine di garantirne una maggiore fruizione; valorizzazione delle attività ricreative e sportive;
- **Settore sociale ed amministrativo:** supporto e collaborazione ai diversi uffici e servizi e alle iniziative dell'Amministrazione (a titolo esemplificativo: assistenza nelle colonie estive o nei soggiorni termali per anziani, iniziative di prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale); vigilanza davanti agli istituti scolastici, supporto nell'assistenza a persone diversamente abili e bisognose laddove tale supporto non comporti l'esplicazione di competenze specialistico-professionali, salvo che il volontario non ne disponga, per il percorso di studi ed esperienze professionali compiute;
- **Settore Polizia Locale:** collaborazione con la polizia locale in occasione dello svolgimento di manifestazioni a carattere culturale, sportivo, religioso o civile limitatamente alle attività di erogazione di informazioni e assistenza alle persone che possano trovarsi in situazioni di difficoltà; assistenza e sorveglianza durante l'entrata e l'uscita degli alunni dalle scuole.

4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto della normativa per tempo vigente, si riserva altresì la facoltà di affidare ai volontari singoli eventuali altre attività non ricomprese nell'elenco sopra riportato.
5. E' escluso dalle competenze del presente Regolamento il Servizio di Protezione Civile in quanto regolato da specifica normativa e da specifiche convenzioni.

Articolo 3 - LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'IMPIEGO DI VOLONTARI SINGOLI

1. L'Amministrazione Comunale non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità, tale da compromettere il benessere fisico e psicofisico dei volontari stessi.
2. L'instaurazione di rapporti con volontari singoli non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
3. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Articolo 4 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E VOLONTARI SINGOLI

1. All'atto dell'instaurarsi di ciascun rapporto di collaborazione tra l'Amministrazione e il singolo volontario, quest'ultimo e i Responsabili dei Servizi interessati del Comune di Monterubbiano sono tenuti a sottoscrivere un apposito accordo contenente:

a) per la parte competente all'Amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti/attività a cui partecipa il volontario;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e il volontario in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assicurazione del volontario contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi;

b) per la parte competente ai volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il Responsabile comunale indicato, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

Articolo 5 - COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI VOLONTARI SINGOLI

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'articolo 1 si coordinano con i Responsabili dei Servizi interessati ai quali compete:

- accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- verificare i risultati attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente dai volontari singoli;
- predisporre, in una fase precedente all'avvio delle attività e in accordo con i volontari individuati, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Articolo 6 - FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 fossero richieste competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione comunale potrà fornire – nei limiti delle accertate disponibilità di bilancio – occasioni concrete di formazione, riqualificazione e aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Articolo 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a fornire ai volontari impiegati in attività solidaristiche apposito cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.
3. In relazione al tipo di attività che costituisce oggetto di volontariato, il volontario disporrà di mezzi e attrezzature di proprietà dell'Ente, assumendone l'onere della custodia e restituzione integrale, compresa la dotazione antinfortunistica eventualmente necessaria, la cui disponibilità sarà assicurata dall'ufficio tecnico comunale.

Articolo 8 - OBBLIGHI A CARICO DEI VOLONTARI

I volontari interessati ad offrire la propria collaborazione devono garantire lo svolgimento continuativo delle attività programmate per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al Responsabile del Servizio interessato delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Articolo 9 - RAPPORTI CON IL MONDO DEL VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai volontari singoli l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Articolo 10 - GESTIONE DELL'ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI

1. I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato presso il Comune di Monterubbiano possono presentare domanda all'Ente utilizzando l'apposito modulo allegato; devono possedere i seguenti requisiti:

a) età non inferiore agli anni 18;

b) idoneità psico-fisica allo svolgimento della attività;

c) assenza di condanna con sentenze passate in giudicato per reati che incidono sulla moralità, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso per reati nei confronti di persone fisiche e/o pubbliche amministrazioni;

d) accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel presente atto nonché nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monterubbiano, per le parti ad essi applicabili;

e) Costituirà titolo preferenziale, in ragione delle conoscenze geografico-territoriali richieste per l'espletamento dei compiti, la residenza nel Comune di Monterubbiano;

f) i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità;

2. Possono svolgere il servizio di volontariato anche cittadini pensionati per invalidità o diversamente abili, purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio, che deve essere compatibile con la condizione fisica.

3. Al momento dell'attivazione di un singolo progetto di volontariato, il Responsabile del Servizio competente valuterà la eventuale necessità di un certificato attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del progetto, nonché il libretto sanitario nel caso in cui l'attività da espletare espressamente lo richieda.

4. L'Albo di cui all'articolo 1, istituito con apposita determinazione del Responsabile del Servizio Personale, viene aggiornato entro il 15 settembre di ogni anno, è pubblico e può contenere le seguenti informazioni:

- generalità complete del volontario (indicazione obbligatoria);
- opzioni espresse dal volontario all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con l'Amministrazione e la disponibilità in termini di tempo da dedicare alle suddette attività;
- specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, esperienze dallo stesso maturate o, eventualmente, titoli professionali rilevanti ai fini dell'inserimento nell'elenco.

5. Con la determinazione di aggiornamento dell'Albo dei volontari di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio Personale procede alla cancellazione del nominativo di un volontario in presenza di una o più delle situazioni di seguito riportate:

- per espressa rinuncia del volontario, presentata in forma scritta;
- per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco;
- per gravi negligenze nello svolgimento delle attività, risultanti da comunicazione in forma scritta a cura dell'Amministrazione o su segnalazione da parte degli utenti/fruitori delle attività stesse, successivamente valutata con apposita relazione da parte del Responsabile del Servizio interessato;
- per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere le attività per le quali era stata dal volontario stesso indicata la disponibilità.

6. L'Albo di cui al comma 1 può essere liberamente consultato dai cittadini presso il competente ufficio comunale. La domanda di iscrizione all'Albo dei volontari, unitamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti, costituisce titolo per lo svolgimento delle attività, fermo restando quanto previsto al comma 4. Nessuna attività di volontariato potrà essere avviata in assenza della assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO COMUNALE DEI VOLONTARI INDIVIDUALI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
residente a _____ in Via _____ n. _____,
C.F. _____, recapito telefonico _____,

CHIEDE

che il proprio nominativo venga inserito nel registro comunale dei volontari individuali, istituito in applicazione di quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. del _____.

DICHIARA a tal fine e sotto la propria responsabilità:

a) di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:

b) di accettare ed osservare incondizionatamente le disposizioni contenute nel regolamento sui volontari civici e il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monterubbiano;

c) che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

d) di accettare espressamente di operare in forma coordinata con il Responsabile Comunale del Servizio interessato;

e) di garantire la propria disponibilità a svolgere le attività individuate con continuità e per il periodo di tempo stabilito con i referenti;

f) di essere disponibile a partecipare a momenti di verifica delle attività svolte in accordo con i referenti del Comune;

g) di svolgere le attività individuate nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali le attività stesse vengono svolte;

h) di essere disponibile a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dal Comune di Monterubbiano finalizzate all'approfondimento delle conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività di volontariato individuate;

i) di essere disponibile a prestare la propria attività nelle giornate e fasce orarie di seguito indicate:

1. **lunedì** (☐ mattina ☐ pomeriggio ☐ sera)
2. **martedì** (☐ mattina ☐ pomeriggio ☐ sera)
3. **mercoledì** (☐ mattina ☐ pomeriggio ☐ sera)
4. **giovedì** (☐ mattina ☐ pomeriggio ☐ sera)

5. **venerdì** (☐ *mattina* ☐ *pomeriggio* ☐ *sera*)
6. **sabato** (☐ *mattina* ☐ *pomeriggio* ☐ *sera*)
7. **domenica** (☐ *mattina* ☐ *pomeriggio* ☐ *sera*)

Monterubbiano, _____

In fede

ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'